

Pubblicato il 03/03/2025

N. 01174/2025 REG.PROV.PRES.
N. 11763/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11763 del 2023, proposto da Lorenzo De Ciccio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nadia Tiberia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Avvocatura dello Stato, Commissione esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Emanuele Urbani, Daniela Russo, Alessia Giampà, Sabrina Cannone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- 1- della graduatoria finale di merito e graduatoria dei vincitori del 24/02/2023 del concorso pubblico per 2293 posti personale non dirigenziale- Codice AMM - (G.U. n. 104 del 31/12/2022), nella parte in cui si attribuisce al ricorrente il punteggio di 27,625 anziché di 28,625;
- 2 – della graduatoria dei vincitori e graduatoria finale rettificata in data 19/04/2023;
- 3- del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;
- 4- del bando di concorso pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021 – art. 4. c.5. e art 7. c.2;
- 5- di ogni altro atto connesso, anteriore, conseguente, presupposto e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Cultura, dell'Avvocatura Generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Forze Pa;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami;

Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Interministeriale Ripam ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione Interministeriale Ripam:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione;
- FISSA la pubblica udienza del 3 giugno 2025 per la trattazione del merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO